



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

ctva@pec.minambiente.it

COMUNE DI BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it


BARONI SRL

baroni-srl@pec.it

OGGETTO: [ID_VIP 7413] Progetto di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in DC di 30,073 MW e potenza in AC di 40 MW denominato “Vecchi Baroni” da realizzare in agro di Brindisi, località Baroni e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN).

In relazione al progetto di cui in oggetto, dalla documentazione disponibile sul sito di codesto Ministero si evince quanto segue.

Il progetto in parola prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in AC di 40 MW denominato “Vecchi Baroni” in Contrada Baroni nel Comune Brindisi e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta come riportato nella seguente corografia nei quali vengono altresì indicati altri impianti facenti capo al medesimo centro di potere e insistenti sulle medesime opere di connessione.




Preliminarmente si fa presente che il proponente in indirizzo ha presentato presso questo Servizio istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico in buona parte sovrapponibile a quello oggetto del procedimento presso codesto Ministero. Detto progetto prevedeva, tra l'altro, oltre ad un intervento di rimboschimento quale misura di compensazione ambientale, anche le seguenti misure di mitigazione:

- fasce perimetrali con siepi in doppio filare costituite da essenze arboree e arbustive alternate oltre che creazione di corridoi ecologici;
- schermate delle recinzioni con essenze rampicanti a mascheratura della recinzione metallica;
- coltivazioni con essenze agricole di qualità, come il carciofo brindisino IGP.

A seguito del suddetto procedimento questo Servizio, preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi all'uopo indetta, con Provvedimento Dirigenziale n. 38 del 12/04/2021, ad ogni buon conto **allegato** alla presente, ha espresso giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale.

Il progetto agrovoltaico oggetto del procedimento Ministeriale si sviluppa nelle seguenti aree:

- "A": area coperta dall'Impianto Fotovoltaico di tipo "Tracker monoassiale" della superficie complessiva di ca. ha 17.80.00; si prevede la coltivazione del timo rosa capitato e la lavanda oltre che l'introduzione di arnie
- "B": superficie di ca. ha 7.90.00 costituita dall'area tra le stringhe dell'impianto "Tracker monoassiale" non occupata direttamente dall'impianto sopra menzionato; si prevedono colture cerealicole;
- "C": area effettivamente coperta dall'Impianto Fotovoltaico di tipo fisso e non occupata direttamente dall'impianto nonché gli spazi vuoti e di manovra sopra menzionato della superficie complessiva di ca. ha 7.00.00; si prevede la piantumazione di leguminose perenni;
- "D": area prospiciente la Strada provinciale della superficie di ca. ha 1.87.00 di cui ha 1.23.00 saranno coltivati a carciofi ed ha 0.64.00 da destinarsi ad oliveto da olio; si prevede la coltivazione di varietà autoctone del carciofo Brindisino IGP ed un oliveto intensivo utilizzando cultivar resistenti alla Xylella fastidiosa quali il "Leccino";
- "E": area perimetrale alla recinzione della superficie di ca. ha 45.00.00; saranno messe a dimora alcune specie arbustive principalmente al fine di mitigare l'impatto visivo (rosmarino, corbezzolo, carrubo, melograno, ginestra);
- "F": area esterna all'impianto fotovoltaico ma facente parte dell'area di progetto della superficie complessiva di ca. ha 0.44.00 la quale sarà in parte destinata ad oliveto superintensivo.




Gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agrovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- l'impianto in questione non ricade in area idonea, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, in ragione del fatto che a meno di 1Km di distanza è presente un'area su cui è presente il vincolo archeologico denominata "*Masseria Buffi*"; inoltre l'impianto in questione ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica e naturalistica come testimoniato dal fatto che a meno di 1 km dall'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, quali *Beni Paesaggistici* e *Ulteriori contesti paesaggistici* di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, aree classificate a *Bosco*, aree classificate quali *Fiumi e Torrenti*, *Acque pubbliche* oltre che *formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- dalla documentazione prodotta non sembra evincersi la disponibilità di risorsa idrica necessaria per il fabbisogno delle diverse colture da sviluppare in associazione all'impianto fotovoltaico che, in assenza di irrigazione difficilmente potranno essere realizzate;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltaici in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina;
- l'intervento è in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità della relativa Scheda d'Ambito; in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale - e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

Si ritiene opportuno far presente inoltre che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



Infine:

- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltaiico;
- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo.

In conclusione si ritiene opportuno inoltre far presente il pronunciamento del Tar Lecce Sez III di cui alla sentenza n. 01376/2022 che ha rigettato un ricorso presentato dalla Società interessata, avverso il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato da questo Servizio per incompatibilità ambientale relativo ad un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tra le altre, per le seguenti motivazioni:

- non è condivisibile il primo motivo di gravame, con il quale la Società ricorrente lamenta che l'Amministrazione Provinciale precedente non avrebbe operato un idoneo bilanciamento tra gli

interessi coinvolti, in quanto attribuendo prevalenza al bene “paesaggio”, piuttosto che al bene “ambiente”, avrebbe violato il principio che impone il perseguimento dello “sviluppo sostenibile” di cui all’art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006;

- l’istruttoria e la motivazione del provvedimento impugnato è pienamente adeguata, anche perchè la Provincia di Brindisi, pur considerando i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto F.E.R. in questione, li ha reputati - nella specie - recessivi rispetto ai (rilevanti) valori paesaggistici e urbanistico-territoriali dell’ampia area interessata dalla scelta localizzata prescelta dalla Società istante;
- nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell’avviso meditato che l’Amministrazione procedente, nell’ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell’intervento di che trattati - impianto agrovoltaiico con quattro cabine e moduli su strutture - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall’altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell’Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all’art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Tutto quanto sopra premesso e considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell’impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Funzionario

Dott. Oscar Fernando D’Urso

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 38 DEL 12-04-2021

Oggetto: Baroni srl - VIA - Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 40 MW in AC e 41.444 MW in DC, denominato “Vecchi Baroni” nel territorio di Brindisi in località Baroni

Premesso che

- con note del 12/08/2019, in atti al protocollo n. 25750 (BARONI srl - Via Galleria Vintler, 17 – Bolzano - Baroni-srl@pec.it) ha presentato l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 40 MW in AC e 41.444 MW in DC, denominato "Vecchi Baroni" nel territorio di Brindisi in località Baroni;
- il proponente con nota prot. n. 28585 del 20/09/2019, facendo seguito alla richiesta di documentazione integrativa avanzata dal Servizio scrivente, giusta nota prot. n. 28485 del 19/09/2019, ha regolarizzato l'istanza volta all'avvio del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale;
- con nota, prot. n. 29239 del 26/09/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 32817 del 28/10/2019, la Conferenza di Servizi nella seduta del 23/10/2019 ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- con nota, in atti al prot. n. 38070 del 12/12/2019, la società in indirizzo ha dato riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi nella predetta seduta;
- in data 29/01/2020 si è tenuta la seduta finale della Conferenza di Servizi la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 5927 del 25/02/2020:
 - o richiamava i pareri espressi dagli Enti interessati;
 - o richiamava le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - o faceva presente che, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Assessorato all'Agricoltura), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione atteso, altresì, che il progetto in questione ricade esclusivamente in zona agricola;
 - o decideva:
 - a. *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati;*
 - b. *di accogliere la richiesta del proponente e quindi di sospendere il termine per l'emissione del provvedimento definitivo da parte del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi competente e assegnare 60 giorni, dal ricevimento della presente, al proponente per presentare eventuali proprie osservazioni/documentazione in relazione ai pareri negativi espressi dagli Enti interessati;*
 - c. *di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, la decisione circa l'eventuale riapertura dei lavori della Conferenza a seguito del mutamento delle posizioni espresse dagli Enti interessati, nonché per l'adozione del provvedimento negativo di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi;*
- successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi sono pervenuti i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- l'Autorità di bacino della Regione Puglia, con nota prot. n. 2107 del 30/01/2020 rilascia parere di compatibilità al P.A.I.;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota in atti al prot. n. 3372 del 04/02/2020 esprime parere negativo relativo al progetto in questione;
- il proponente, con note prot. n. 18779, 18780, 18781 del 15/07/2020, ha apportato alcune modifiche progettuali volte al superamento dei pareri negativi espressi dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 20010 del 28/07/2020, questo Servizio ha chiesto agli Enti interessati di esprimere il proprio parere di competenza alla luce delle modifiche prospettate dal proponente;
- questo Servizio, preso atto dei pareri espressi dagli Enti interessati, con nota prot. n. 28162 del 21/10/2020, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", comunicava al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda in parola.

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi, anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, gli Enti interessati hanno espresso i pareri definitivi come di seguito riportati:

- **ARPA DAP Puglia**, con nota prot. n. 52890 del 28/08/2020 conferma il parere positivo espresso con nota prot.n. 3821 del 22/01/2020;
- **Regione Puglia assetto del Territorio** con nota prot. 6551 dell'11/09/2020, nel richiamare il precedente parere prot. n. 626 del 28/01/2020, esprime parere non favorevole relativamente agli aspetti paesaggistici ivi indicati in quanto ritiene che lo stesso comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - le modifiche del proponente relative al layout e quindi alle misure di mitigazione ed alle distanze dell'impianto dai relativi beni paesaggistici non consentono di superare le criticità riscontrate e che, pertanto, non sia possibile procedere a una diversa valutazione dell'intervento;
 - il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
 - al latere di quanto detto sugli specifici contrasti con le NTA del PPTR in corrispondenza del "Canale Reale", sulla dislocazione planimetria delle due aree a nord del campo fotovoltaico e del tratto della R.E.R., sull'interferenza con il cavidotto interrato, contrasti eventualmente risolvibili con l'eliminazione di una porzione di pannelli e con un diverso tracciato del cavidotto, l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
 - con specifico riferimento alle componenti botanico vegetazionali, si rileva che l'area del campo, sebbene posizionata in prossimità di "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" senza insistervi, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, limitando l'implementazione dei corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe al "Canale Reale";
 - l'intervento in esame determina una compromissione degli ecosistemi e della biodiversità pregiudicando la valorizzazione e la riqualificazione del paesaggio fluviale, naturale e culturale tradizionale, già di fatto compromesso dalla presenza di importanti impianti di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica;
 - in riferimento alle componenti antropiche e storico - culturali e, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
 - in riferimento alle componenti visivo percettive, si rappresenta che in questo contesto sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali il sistema delle masserie storiche, legate da relazioni funzionali e visuali con la risorsa fluviale. Il

campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate e, compromette direttamente la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina e del "Canale Reale", in quanto immediatamente percepibile dalle "Masseria Baroni e "Masseria Baroni Nuova". L'intervento di mitigazione proposto con alberature autoctone, poste in prossimità della SP 44 ed in altre aree perimetrali, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale del campo fotovoltaico;

- **Regione Puglia Servizio Risorse Idriche**, con nota prot. n. 12656 del 14/10/2020, dopo aver rilevato che le aree di progetto sono interessate dal vincolo della "Contaminazione salina", rilascia nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione;
- **Regione Puglia - Servizio Agricoltura**, con nota prot. n. 32077 del 03/08/2020, conferma il parere non favorevole, precedentemente espresso con note prot. n. 69146 del 01/10/2019 e prot.n. 2086 del 15/01/2020, ponendo a base della motivazione la circostanza che l'intervento ricade in aree agricole vocate a produzioni agroalimentari di qualità e sottoposte alla specifica protezione di cui al Reg. Reg. n.24/2010;
- il **settore Ambiente del Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 99037 del 11/10/2019, esprime parere negativo sotto l'aspetto paesaggistico ambientale; successivamente, con nota prot. n. 67451 del 03/08/2020, nel richiamare la precedente nota, tra l'altro, ritiene che la proposta progettuale appare in contrasto con le NTA del PPTR secondo quanto ivi indicato; di seguito in via meramente esemplificativa si riportano le motivazioni poste a base del parere negativo del Comune interessato:
 - o la proposta progettuale prima e dopo le integrazioni fornite si pone in contrasto con il regime delle tutele e dei vincoli territoriali vigenti a livello locale;
 - o l'impianto è ubicato in una area baricentrica rispetto ad una moltitudine di Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici;
- la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 2191 del 03/02/2020, esprime parere negativo relativo al progetto in questione per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - o sebbene le opere previste si collochino rispetto ai contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata a distanze tali da garantirne la tutela, si ritiene tuttavia che non possano essere del tutto esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo caviodotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie;
 - o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
 - o il rapporto di intervisibilità tra impianto e Canale Reale e tra impianto e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto; si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi;
 - o le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
 - o tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che il bosco previsto quale misura compensativa, costituisce un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di

dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio. Oltretutto si evidenzia come l'area di inserimento del bosco, la cui realizzazione comporta importanti lavorazioni del terreno e la formazione di buche, non sia stata indagata dal punto di vista archeologico;

- non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"
- la **Sezione Infrastrutture della Regione Puglia**, con note prot. n. 2792 del 08/04/2020 e prot. n. 6399 del 16/03/2020, riporta alcune considerazioni procedurali in relazione al PAUR;
- l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, con nota prot. n. 2107 del 30/01/2020 esprime parere di compatibilità al PAI alle condizioni ivi riportate;
- **RFI**, con nota prot. n. 31/2019, in atti al prot.n. 32219 del 22/10/2020 esprime parere favorevole alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
- il **Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi**, con nota prot. n. 2675 del 28/01/2020, esprime il proprio nulla osta fatte salve le prescrizioni e condizioni ivi riportate.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- l'insussistenza negli atti programmatori e di pianificazione vigenti di alcuna previsione preclusiva della realizzazione di impianti F.E.R. in zona agricola che l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 considera utile ed utilizzabile allo specifico fine;
- la piena compatibilità del progetto con la zonizzazione agricola (individuata dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come idonea allo scopo) e, per le sue modalità di realizzazione, con l'attività agricola e le esigenze di sua salvaguardia anche in termini di preclusione al consumo del suolo;
- l'insussistenza nell'area di progetto di situazioni vincolistiche con le quali il progetto potrebbe essere non compatibile;
- tra i motivi ostativi alla base del parere formulato dalla Soprintendenza, vi è quello riferito alla "vista aerea" (ossia la vista satellitare), dalla stessa ritenuta alla stregua di una "visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti". La rilevanza attribuita dalla Soprintendenza alla "vista aerea" è tuttavia priva di alcun fondamento e in aperto contrasto con la stessa giurisprudenza intervenuta sul punto; l'impatto di una innovazione sul paesaggio deve essere valutato in base alla normale visione/visibilità resa possibile dalla normale fruizione del paesaggio medesimo da parte di chi si trova nell'area sottoposta a vincolo;
- con riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza in merito al progetto di 'imboschimento', non può poi che evidenziarsi la evidente erroneità del giudizio così espresso. Ed invero, la Società si è semplicemente limitata ad applicare la misura di compensazione ambientale indicata dalla Provincia di Brindisi nell'Allegato alla D.C.P. n. 34 del 15/10/2019 ("Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici nella Provincia di Brindisi"), in forza del quale è prevista la realizzazione di un "'bosco mediterraneo" per una estensione non inferiore al 25% della superficie totale del lotto di intervento". La Società non può quindi essere penalizzata per essersi attenuta alle prescrizioni impartite da un altro ente (in questo caso la Provincia) né il conflitto tra amministrazioni può ripercuotersi sulla stessa;
- l'area specificamente dedicata ai pannelli fotovoltaici non solo garantisce la normale evapotraspirazione del terreno, ma assicura che il totale della superficie drenante sia pari ad oltre il 98% della superficie di progetto;
- in ordine alla destinazione delle aree dedicate alle opere di mitigazione, la Società ha espressamente manifestato la propria disponibilità a convertire l'area già destinata al "progetto di imboschimento" in un'area specificamente dedicata alla coltivazione del carciofo brindisino.

Considerato altresì che, in relazione alla richiesta avanzata dal proponente di convertire il procedimento di VIA in procedimento di PAUR, va precisato che il medesimo proponente aveva la facoltà di ritirare

l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e conseguentemente presentare istanza di P.A.U.R. Tuttavia la richiesta di conversione è arrivata ad uno stadio procedimentale avanzato atteso che la Conferenza di Servizi ha chiuso i propri lavori il 29/01/2020 considerando non soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale. In tal senso va altresì precisato che il Consiglio di Stato nell'Adunanza di sezione del 02/09/2020 ha chiarito che sul piano generale una delle principali novità introdotte nella procedura di VIA dal d.lgs. n. 104 del 2017 consiste nell'aver aggiunto, a fianco della tradizionale procedura conclusa da un parere di valutazione dell'impatto ambientale con carattere propedeutico e preliminare per il successivo rilascio dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto (attuale art. 25), una nuova procedura unitaria imperniata su di un provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 per i procedimenti di VIA di competenza statale e art. 27-bis per i procedimenti di VIA regionale, introduttivo del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto del presente giudizio), che si pone come alternativa facoltativa, a richiesta del proponente, rispetto alla VIA tradizionale.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;

- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 98 del 31/12/2020, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- le conclusioni assunte dalla Conferenza di Servizi che decideva *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota prot. n. 28162 del 21/10/2020, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune di Brindisi, Sezione Tutela e Valorizzazione e Assessorato all’Agricoltura del Territorio della Regione Puglia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio), espresso il loro motivato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione.*

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento si

E S P R I M E

giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 40 MW in AC e 41,444 MW in DC, denominato “Vecchi Baroni” nel territorio di Brindisi in località Baroni, presentato da BARONI srl - Via Galleria Vintler, 17 – Bolzano - Baroni-srl@pec.it.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 12.04.2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 12.04.2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993